



PROTOCOLLO DI INTESA

L'anno duemilanove, il giorno del mese di presso

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali - nella persona del Ministro per i rapporti con le regioni On. Raffaele Fitto

e

la Regione del Veneto - nella persona del Presidente della Giunta regionale On. dott. Giancarlo Galan, o suo Delegato

VISTO l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente “disposizioni urgenti in materia finanziaria”, come sostituito dall'articolo 35 del decreto - legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dall'articolo 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n.203, che istituisce il “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, di seguito denominato “Fondo”;

VISTO l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, registrato alla Corte dei conti al registro n. 2, foglio n. 23, in data 8 febbraio 2008, che affida alle regioni competenti il compito di valutare la conformità, rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e di verificare la realizzazione degli obiettivi dello stesso, in raccordo con il Dipartimento per gli Affari Regionali; nonché, in caso di esito negativo della valutazione, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, il compito di trasmettere una documentata relazione al Dipartimento per gli Affari Regionali proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte;

VISTO l'articolo 4 del decreto del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali del 3 marzo 2008, il quale prevede, ai fini dell'applicazione del richiamato articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stipula, con le regioni interessate, di specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attività di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonché quelle di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti;

VISTO il provvedimento del 25 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale, del 16 aprile 2008, n. 90, con il quale il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali ha emanato il bando di disciplina delle procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione delle risorse del Fondo, finalizzato alla realizzazione di progetti per lo sviluppo economico e sociale dei comuni confinanti di cui all'allegato 1 del citato decreto ministeriale;

CONSIDERATA l'opportunità di definire, di comune accordo, la disciplina relativa alle suddette attività di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento con le risorse del sopra richiamato Fondo relative all'anno 2007, nonché quelle di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti, all'esito negativo delle quali, il Dipartimento provvede a richiedere ai Comuni destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse già erogate.

CONVENGONO QUANTO SEGUE**Art. 1
Monitoraggio**

1. La Regione del Veneto – Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti - assicura la valutazione della conformità, rispetto al progetto presentato dai Comuni beneficiari, degli interventi finanziati con le risorse relative all'anno 2007 e la verifica della realizzazione degli obiettivi perseguiti dal progetto medesimo.
2. A tal fine la Regione, con le modalità stabilite con proprio provvedimento, verifica lo stato di avanzamento e di realizzazione del progetto finanziato, la conformità di quanto realizzato con il progetto presentato nonché il conseguimento degli obiettivi prefissati; comunica gli esiti dell'attività di monitoraggio al Dipartimento per gli Affari Regionali (di seguito denominato Dipartimento), provvedendo ad inoltrare, qualora ne ricorrano i presupposti, le proposte di revoca del finanziamento secondo le modalità previste all'articolo 3.

**Art. 2
Trasmissione della documentazione necessaria al monitoraggio**

1. Al fine di consentire l'attività di monitoraggio di competenza della Regione il Dipartimento trasmette in formato elettronico, entro il termine di 30 giorni dalla firma del presente protocollo, la documentazione relativa ai progetti finanziati comprensiva della documentazione allegata alla richiesta di finanziamento e di un quadro riepilogativo di sintesi dei progetti finanziati.
2. Il Dipartimento provvede altresì alla trasmissione alla Regione della relazione finale, corredata dalla rendicontazione delle spese effettuate, trasmessa dal referente del progetto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 3 marzo 2008, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

**Art. 3
Proposta di revoca**

1. Nel caso di esito negativo dell'attività di cui all'articolo 1, la Regione, sentiti i Comuni destinatari dei finanziamenti, trasmette, entro 60 giorni dalla data di conclusione della realizzazione del progetto, indicata nella domanda di finanziamento, una documentata relazione al Dipartimento per gli Affari Regionali, proponendo la revoca, in tutto o in parte, del finanziamento concesso.
2. La proposta di revoca è comunque effettuata dalla Regione al verificarsi di ciascuno dei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione in tutto o in parte degli interventi contenuti nel progetto entro il termine di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di concessione del finanziamento;
 - b) realizzazione degli interventi non conforme al progetto finanziato;
 - c) difforme indicazione, nella rendicontazione, delle spese effettuate rispetto a quelle contenute nella richiesta di finanziamento,
 - d) mancato o diverso conseguimento degli obiettivi indicati nella richiesta di finanziamento.
3. Il Dipartimento per gli Affari Regionali, valutata e condivisa la proposta di revoca della Regione, provvede a richiedere ai Comuni beneficiari la restituzione delle risorse erogate.

Art.4
Durata

1. Il presente protocollo di intesa entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha durata quadriennale.
2. Le parti si impegnano ad onorare quanto sottoscritto nel presente protocollo.

Art. 5
Forme di pubblicità del presente protocollo

1. Il presente protocollo sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per gli Affari Regionali.
2. La Regione del Veneto – Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti - si impegna a portare a conoscenza degli interessati il contenuto del presente protocollo di intesa nelle forme ritenute più opportune.

Venezia, lì

Il Presidente
della Regione del Veneto

Il Ministro
per i rapporti con le Regioni